

L'anno 1972 il giorno 24 del mese di marzo in Roma presso
la Sede dell'AGIS in Via di Villa Patrizi, n.10

Tra

L'ANELS

e

la FILS-CGIL

la FULS-CISL

la UIL-Spettacolo

- preso atto del verbale sottoscritto il 25.11.1971, del quale
richiamano integralmente la validità

si conviene quanto segue

1) - il compenso minimo contrattuale giornaliero per gli artisti scritturati a tempo indeterminato con o senza sosta stagionale e a tempo determinato con compenso giornaliero o mensile è fissato in lire 17.000. Tale importo è comprensivo pro-quota di tutti gli istituti contrattuali e di legge (indennità di anzianità, ferie, 13^a e 14^a mensilità, premio di produzione ecc.);

2) - agli artisti scritturati a tempo determinato con compenso giornaliero o mensile che abbiano il domicilio in provincia diversa da quella dell'Ente e che per tutta la durata del contratto di scrittura risiedano nella città in cui ha sede l'Ente è dovuta una indennità di disagiata residenza di L. 2.000 giornaliera;

3) - agli artisti assunti con contratto a tempo indeterminato con sosta stagionale che abbiano il domicilio in provincia diversa da quella dell'Ente e che per tutta la durata dell'impegno stagionale risiedano nella città in cui ha sede l'Ente è dovuta una indennità di disagiata residenza di L. 1.500 giornaliera;

4) - il nuovo contratto collettivo per gli artisti lirici scritturati dagli Enti lirici e sinfonici decorre dal 1 aprile 1972 per un periodo di validità fino al 30 giugno 1974.

Tuttavia per gli artisti assunti a tempo indeterminato con sosta stagionale o a tempo determinato con compenso giornaliero o mensile i benefici economici di cui ai punti 1), 2) e 3) saranno applicati, fino a concorrenza, a partire dal 1.11.1971.

Resta peraltro inteso che per le scritture a tempo determinato con compenso giornaliero o mensile che abbiano avuto inizio prima del 1.4.1972 continuerà ad applicarsi la normativa prevista dal contratto di scrittura fino all'esaurimento del rapporto.

Il compenso convenuto per le scritture a cachet o con retribuzione forfettaria stipulate prima dell'1.4.1972 si intende automaticamente comprensivo dell'aliquota sostitutiva pro-rata di tutti gli istituti di legge e contrattuali di diritto, e ciò anche nel caso in cui tale previsione non sia esplicitamente contenuta nel contratto individuale di scrittura.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la UIL-Spettacolo

p. l'ANELS

p. la FULS-CISL

p. la FILS-CGL

F. M. Silli
Le Tommaso

Antonio Rucchi
Alfredo Manni
Giuseppe Morresi